



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SERVIZIO DI LOCAZIONE CASSONI, MOVIMENTAZIONE, CARICO, TRASPORTO, SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DAI FANGHI PALABILI, CER 190206, PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DEI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI GESTITO DA ARAP SERVIZI SITO IN C.DA PADULA, MONTENERO DI BISACCIA (CB)

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

La procedura di gara a cui il presente Capitolato Speciale di Appalto fa riferimento ha per oggetto i seguenti servizi:

- locazione di n. 4 (quattro) cassoni scarrabili a tenuta con coperchio e/o teloni mobili impermeabili per accumulo fanghi disidratati presso il depuratore di C. da Padula, Montenero di Bisaccia (Cb);
- movimentazione dei cassoni scarrabili all'interno dell'impianto per il corretto posizionamento al fine di raccogliere in maniera idonea il fango da smaltire. Gli stessi cassoni, una volta pieni, dovranno essere spostati nell'area adibita e sostituiti con il cassone vuoto;
- carico e trasporto dei fanghi prodotti dal trattamento chimico fisico dei rifiuti con motrice o motrice + rimorchio fino all'impianto di smaltimento;
- smaltimento di fanghi palabili, provenienti dalla sezione di disidratazione meccanica mediante centrifuga classificati con CER 190206: fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205.

Si precisa che il codice riportato potrà subire delle modifiche a seguito di ridefinizione e/o aggiornamenti normativi.

La Stazione Appaltante, in merito alla riduzione della produzione di rifiuti, privilegia il recupero, qualora possibile.

Tutte le prestazioni richieste, sia da un punto di vista tecnico che amministrativo, dovranno rispettare la legislazione vigente richiamando in particolare i dettami del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del D.L. n. 109/2018 convertito con L. n. 130/2018, del D.M. n. 120/2014, D.Lgs. n. 36/2003, D.M. 27/09/2010, del D.M. n. 186/2006, del D.Lgs n. 75/2010 e s.m.i., del D. Lgs. 121 del 03.09.2020 e di altre normative specifiche che saranno eventualmente emanate durante il periodo di durata dell'appalto.

Durante l'esecuzione del contratto, qualora ARAP SERVIZI ne riscontrasse la necessità, il numero dei cassoni sopra elencato potrà variare e pertanto l'Operatore Economico dovrà provvedere alla fornitura di ulteriori cassoni che si rendessero necessari senza nulla eccepire, ed il servizio dovrà essere svolto alle stesse condizioni di aggiudicazione della gara.

Articolo 2 – Durata del servizio

Il servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato speciale di appalto avrà una durata complessiva di **12 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto o dall'avvio del servizio.**

Si specifica inoltre che la durata prevista di cui al comma 1 del presente articolo potrà subire una variazione in aumento e/o in diminuzione in conseguenza dell'esaurimento dell'importo contrattuale di aggiudicazione.

ARAP SERVIZI si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e comunque per un periodo non superiore a mesi tre.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 487.500,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Articolo 3 – Quantitativi ed Ammontare dell'appalto

L'importo stimato del servizio è di complessivi € **390.000,00 (euro trecentonovantamila/00)**, oltre IVA come per legge. La Stazione Appaltante ha individuato oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00 €.

La stima del quantitativo complessivo di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da fanghi palabili, prodotti dal trattamento chimico – fisico dei rifiuti presso l'impianto di depurazione e smaltimento rifiuti per il periodo di durata dell'appalto è pari a circa **1.560** tonnellate (CER 190206).

Articolo 4 – Modalità di esecuzione del Servizio

La movimentazione, il trasporto e lo smaltimento dovranno rispettare il programma stabilito con il responsabile di impianto.

Il programma settimanale dell'esecuzione del servizio, comunicato entro il giovedì di ogni settimana per il servizio della settimana successiva, dovrà essere restituito firmato entro il venerdì della stessa settimana; tale sottoscrizione non potrà in alcun modo prevedere spostamenti o annullamento del servizio, se non autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il programma settimanale è considerato come ordine di servizio (O.d.S.) immediatamente esecutivo; il mancato rispetto determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 del presente capitolato.

Nelle situazioni di necessità, il trasporto e lo smaltimento dovranno comunque essere effettuati nell'arco delle 24 ore dal momento della chiamata e comunque nelle ore lavorative dell'impianto di trattamento acque (dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 19:00).

Lo spostamento del cassone pieno e la sostituzione con uno vuoto potranno essere richiesti in qualsiasi momento e dovranno avvenire entro 24 ore.

Le comunicazioni di richiesta per l'esecuzione dei servizi di cui sopra verranno effettuate, mediante ordini di servizio, immediatamente esecutivi, che verranno inviati via e-mail ai recapiti indicati dall'Operatore Economico aggiudicatario in sede di sottoscrizione del contratto di appalto. Nell'ordine di servizio verranno specificate le modalità e gli orari di esecuzione del servizio.

Considerata la particolare natura del servizio, l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà indicare il nominativo di un referente tecnico e garantire la costante reperibilità comunicando un recapito telefonico per far fronte ad eventuali urgenze.

Le operazioni di raccolta, carico, trasporto e smaltimento dovranno essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. ciascuna fase delle operazioni eseguite dall'Operatore Economico aggiudicatario dovrà essere compiuta con cura in modo da evitare l'emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi l'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
2. le operazioni di carico potranno avvenire in aree e strade impegnate da personale o attrezzature di altre ditte operanti per conto dell'ARAP SERVIZI, pertanto l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà prestare particolare attenzione ad eventuali situazioni a rischio. Al termine delle operazioni di carico dell'automezzo, l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà provvedere a pulire l'area di carico lasciando la pavimentazione antistante il fronte di carico perfettamente pulita;
3. le operazioni di cambio contenitore dovranno essere effettuate garantendo comunque la continuità operativa delle macchine. Per tale motivo si precisa che a riempimento avvenuto, il contenitore carico dovrà essere prontamente rimosso a totale cura e spese dell'Operatore Economico aggiudicatario, ogni onere incluso, e sostituito con altro pronto a nuovo carico in condizioni di perfetta pulizia, e allontanato nel più breve tempo possibile evitando la permanenza all'interno dell'area impiantistica di più contenitori carichi; la pulizia del piazzale nei dintorni dei contenitori è a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario;
4. i contenitori utilizzati, unicamente dedicati a tale uso, di idonea capacità e compatibili con le caratteristiche del sistema di trattamento, dovranno essere in perfetto stato, e costruiti e conformati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di attività di smaltimento dei rifiuti e di igiene sul lavoro e di ogni altra prescrizione legislativa attinente;
5. i contenitori dei rifiuti dovranno essere tenuti chiusi o coperti in modo da evitare il disperdersi nell'ambiente di sostanze nocive, polveri e cattivi odori e la penetrazione all'interno di acque piovane che possano interagire con i rifiuti. Detti contenitori dovranno essere sempre perfettamente in grado di resistere ai carichi interni ed esterni senza deformazioni apprezzabili delle strutture con conseguente rilascio di materiali o di sostanze liquide;
6. i massimi ingombri dimensionali dei contenitori attualmente in uso sono i seguenti: 2,25 m altezza, 6,0 m lunghezza e 2,4 m larghezza; è possibile, con mezzi e personale dell'Operatore Aggiudicatario, effettuare il trasferimento dei fanghi disidratati in contenitori di maggiori dimensioni (vasche). Per la verifica degli spazi è facoltà delle ditte partecipanti richiedere l'esecuzione del sopralluogo;
7. tutti i container dovranno essere dotati di copertura manualmente amovibile, per consentire il riempimento con i mezzi meccanici;
8. la destinazione del rifiuto in siti diversi da quelli indicati nell'offerta dovrà essere comunicata dall'Operatore Economico risultato aggiudicatario, previa presentazione degli estremi di autorizzazione al Responsabile del Procedimento, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del sito ricevente;

9. i mezzi di trasporto dovranno percorrere gli itinerari più brevi e veloci concordati, non oltre i tempi massimi di percorrenza prestabiliti, essendo fatto esplicito obbligo all'Operatore Economico aggiudicatario di effettuare il trasporto senza soluzione di continuità, salvo soste obbligatorie, dalla partenza all'arrivo salvo che non intervengano situazioni di emergenza quali guasto dell'automezzo, perdita accidentale del carico, interruzioni stradali, ecc. che non consentano di ultimare il conferimento in giornata;
10. ogni trasporto dovrà obbligatoriamente essere corredato del formulario di identificazione del rifiuto come da normativa vigente (D. Lgs. 152/06); il formulario composto di n. 4 copie autocalcanti, dovrà essere vidimato e la quarta copia, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere restituita al detentore entro e non oltre 48 ore dal termine del trasporto (almeno in forma provvisoria via e-mail). In alternativa, in applicazione di quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 116/2020, è possibile effettuare la vidimazione dei formulari in modalità virtuale; analogamente dovrà essere inviata, entro e non oltre 48 ore dal termine del trasporto, una copia del formulario con indicata l'accettazione del destinatario e il peso a destino;
11. il carico dovrà essere sempre pesato all'interno del depuratore dove è presente la pesa di ARAP Servizi, unitamente alla tara dell'automezzo; la pesatura del carico potrà essere effettuata anche presso l'impianto di conferimento che dovrà emettere apposito cedolino con chiara indicazione della data, dell'ora della pesata e della targa dell'automezzo. Qualora si dovesse riscontrare una differenza di peso netto tra la pesata in partenza e la pesata al conferitore finale, con uno scarto superiore al 1%, verrà riconosciuto il costo relativo al peso in partenza inferiore;
12. i mezzi che trasporteranno i rifiuti dovranno sempre avere assicurata, a cura e spese dell'Operatore Economico aggiudicatario, la regolare copertura del carico trasportato ed ottemperare a tutte le prescrizioni indicate dal D.M. n. 186/2006 e D.M. n. 120/2014 e altre normative eventualmente interessate o intervenute;
13. dovrà essere inoltrato dall'Operatore Economico aggiudicatario, con cadenza mensile, un resoconto dei dati relativi all'attività effettuata di smaltimento dei rifiuti. Tali dati verranno utilizzati per la comparazione di quanto riportato sui registri e per la compilazione della dichiarazione M.U.D.;
14. l'Operatore Economico è tenuto a prediligere, se le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche risultassero conformi, il recupero dei fanghi;
15. prima dell'utilizzo di ogni mezzo, l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà depositare presso la stazione Appaltante, oltre a quanto già presentato in fase di gara, copia dei documenti che attestino l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e l'elenco dei mezzi impiegati;
16. non saranno presi in considerazione recapiti finali che prevedano per qualunque motivo la mancata accettazione nel luogo di destinazione e conseguentemente il ritorno del rifiuto

stesso all'impianto di trattamento acque. Nel caso il sito di smaltimento rifiutasse il carico, l'Operatore Economico aggiudicatario provvederà a conferire il rifiuto presso altro centro idoneo a propria cura e spese, previa comunicazione e presentazione degli estremi di autorizzazione al Responsabile del Procedimento, unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del sito ricevente.

Articolo 5 – Oneri a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario

Saranno a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario e quindi compresi nello svolgimento del servizio, oltre a quanto riportato nel presente capitolato di appalto, anche i seguenti oneri:

1. l'eventuale movimentazione del fango imbibito da piogge prolungate;
2. la copertura dei carichi di fango o l'adozione di idonei dispositivi atti ad impedire gli spandimenti accidentali;
3. la pulizia di eventuali spandimenti all'interno o all'esterno dell'impianto;
4. le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, etc. di tutti quei materiali occorrenti all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
5. le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, nonché le forniture di impianto e di esercizio, d'ufficio, cancelleria, bollettari, formulari di trasporto, etc.;
6. il pagamento di eventuali sanzioni amministrative in materia di sicurezza e ambiente per inadempimenti riguardanti il servizio affidato;
7. qualora necessario, l'impiego di mezzi d'opera e contenitori con capacità differenti da quelle previste al fine di garantire il buon espletamento del servizio;
8. la tempestiva sostituzione dei cassoni in caso di usura/danneggiamento degli stessi che causano dispersione di rifiuti nell'ambiente.
9. Il Vettore nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada deve attenersi al rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale con particolare riferimento ai seguenti articoli del Codice della Strada: Art. 61 (Sagoma limite), Art. 62 (Massa limite), Art. 142 (Limiti di velocità), Art. 164 (Sistemazione del carico sui veicoli), Art. 167 (Trasporto di cose su veicoli a motore e su rimorchi) e Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose).

In riferimento agli articoli 142 e 174 C.d.S., non sono disposte particolari prescrizioni, relative ai tempi di consegna delle merci, tali da pregiudicare l'osservanza delle predette disposizioni normative.

Il vettore è tenuto a verificare personalmente che la merce venga caricata in condizioni tali da offrire a sé stesso ed agli altri la massima sicurezza durante il trasporto; inoltre, la stessa non deve determinare eccedenze di peso, relative al complesso veicolare, nonché dei limiti di sagoma. Inoltre, il vettore è tenuto a formare ed informare eventuali propri dipendenti autisti/lavoratori delle presenti Istruzioni Scritte. Il committente declina

ogni responsabilità per eventuali inosservanze poste in essere rispetto a quanto impartito.

Il pagamento di eventuali sanzioni amministrative per infrazioni sul Nuovo Codice della Strada da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario.

Articolo 6 – Obblighi a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario

Oltre a quanto citato nei precedenti articoli sono da considerarsi obblighi a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario quelli di seguito citati:

1. in caso di temporanea chiusura degli impianti di smaltimento la continuità del servizio con il reperimento di un nuovo impianto a cui conferire i rifiuti;
2. il rispetto dei limiti di velocità e la segnaletica dell'impianto;
3. la massima attenzione a non disperdere il materiale lungo la rete viaria del sito;
4. il comportamento corretto nei rapporti che si intrattengono con il personale della Stazione Appaltante;
5. il risarcimento degli eventuali danni causati durante le operazioni di movimentazione alle attrezzature esistenti e alle pavimentazioni del piazzale e dell'area di deposito;
6. il rispetto dei limiti di carico di cui all'art. 167 del Nuovo Codice della Strada;
7. la nomina di un responsabile tecnico qualificato e il rispetto degli adempimenti e degli oneri di cui alla Deliberazione n.1 del 23 gennaio 2019, emanata dal Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
8. la fornitura dell'elenco del personale dipendente nonché la sua identificazione attraverso un cartellino di riconoscimento riportante nome, cognome, n. di matricola e foto.

Articolo 7 – Personale ed attrezzature dell'appaltatore

L'Operatore Economico aggiudicatario si impegna ad eseguire i servizi a cui il presente appalto fa riferimento con personale dotato dei requisiti tecnici e delle capacità professionali adeguati alla complessità dei servizi stessi. Qualora l'ARAP SERVIZI ritenesse che uno o più membri del personale dell'Operatore Economico aggiudicatario non avessero i requisiti tecnici indispensabili per un efficiente svolgimento dei servizi o si comportassero in modo da compromettere il corretto svolgimento del servizio stesso, l'Operatore Economico provvederà all'immediata sostituzione del personale.

Le attrezzature utilizzate dovranno essere, sia per numero che per tipo e capacità, adeguate alla tipologia dei servizi oggetto dell'appalto e comunque commisurate ai programmi di volta in volta concordati tra le parti.

Articolo 8 – Responsabilità dell'Operatore Economico Aggiudicatario

L'Operatore Economico assume ogni responsabilità per l'attività relativa al carico, trasporto e conferimento finale del rifiuto, nonché ogni altra attività esercitata in esecuzione del presente appalto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni corrispondente chiamata in causa anche parziale o sussidiaria.

L'Operatore Economico è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Operatore Economico dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare danno alle persone e/o cose, con espresso impegno a provvedere che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi siano conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.

Articolo 9 – Consistenza delle prestazioni

La consistenza indicativa dell'attività prevista con l'aggiudicazione del presente appalto è la movimentazione, carico, trasporto e smaltimento di circa 1560 ton del CER 19.02.06.

Impianto	Tipologia rifiuto	Stima Produzione Giornaliera (t) (*)	Stima Quantitativo per l'appalto (t)
Depurazione e smaltimento rifiuti liquidi – Montenero di Bisaccia (Cb)	19.02.06 fanghi prodotti dal trattamento chimico fisico dei rifiuti	4,3	1560,00

(*) Valore ricavato dalla stima della produzione annuale diviso 365 giorni.

La quantità indicata potrebbe essere soggetta a variazioni in eccesso e/o in difetto, pertanto l'Operatore Economico resta comunque impegnato a prestare il servizio alle condizioni dell'offerta presentata in sede di gara, senza nulla pretendere. Per le caratteristiche dei fanghi si rimanda alle analisi allegate.

Articolo 10 – Contabilità del servizio

Il servizio sarà computato e valutato unicamente a misura, sulla base dei tagliandi peso rilasciati dall'impianto ricettore del rifiuto, come indicato all'art. 4, e dei prezzi offerti, i quali si intendono comprensivi dei noleggi e delle forniture necessarie per la raccolta e il deposito temporaneo.

Entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese l'Operatore Economico inoltrerà al R.U.P. il resoconto dei conferimenti dei rifiuti effettuati nel mese precedente, corredato dei formulari di trasporto vidimati, nonché i relativi cedolini di pesata indicanti oltre ai dati di pesata (lordo, tara, netto), la data, il numero di formulario e la quantità di fango accettata dall'impianto di conferimento.

La Stazione Appaltante, dopo aver verificato la documentazione inoltrata e la regolarità del servizio effettuato, rilascerà entro 15 (quindici) giorni l'attestazione di regolarità del servizio e l'Operatore economico provvederà alla emissione della relativa fattura.

Il pagamento del corrispettivo, previa applicazione della ritenuta dello 0,5% a garanzia degli adempimenti dell'appaltatore in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavori, avverrà entro 30 (trenta) gg. dall'emissione della fattura e dopo che il R.U.P. avrà acquisito d'ufficio il D.U.R.C..

Il pagamento a saldo del servizio avverrà a seguito di predisposizione della relazione finale di regolare esecuzione del servizio effettuata dal R.U.P. entro 30 giorni dal termine del servizio stesso.

Articolo 11 – Penali

Nessuna difficoltà o inconveniente può pregiudicare la regolarità dello svolgimento del servizio. Inoltre, l'Operatore Economico aggiudicatario si dovrà impegnare ad effettuare il servizio presso gli impianti nei quantitativi e/o tempi di volta in volta richiesti e necessari, anche in caso di scioperi, festività, divieto di circolazione, fermate per guasti o per chiusura dei siti di conferimento, trattandosi di garantire sempre un servizio di pubblica utilità.

Qualora l'inadempimento si prolunghi per 10 giorni naturali e consecutivi dall'ultimo prelievo, la Stazione Appaltante potrà considerare risolto il contratto stesso con ogni conseguenza di legge e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danni.

Il mancato adempimento totale o parziale degli obblighi di cui al servizio oggetto d'appalto, per qualsiasi causa, anche non imputabile all'Operatore Economico, legittima la Stazione Appaltante ad applicare nei confronti dello stesso la penale pari allo 0,30 per mille sull'importo di contratto per ogni giorno di ritardo sul mancato ritiro dei rifiuti.

L'inosservanza di qualsiasi altra disposizione contenuta nel presente capitolato speciale di appalto, comporta l'applicazione di una penale variabile da 50,00 a 5.000,00 €, a seconda della gravità, oltre al pagamento di eventuali danni o spese sostenuti dalla Stazione Appaltante imputabili all'inadempienza.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili alla Stazione Appaltante.

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, del codice civile.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati all'Operatore Economico aggiudicatario a mezzo pec; decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate. In tal caso la Stazione Appaltante avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della cauzione definitiva.

Qualora si verificassero, da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, l'Operatore Economico dall'adempiere, a regola d'arte, il servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, la Stazione Appaltante procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico aggiudicatario a mezzo pec oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- cumulo da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto.

Articolo 12 – Invariabilità dei prezzi

Il prezzo offerto dovrà essere dichiarato fermo ed onnicomprensivo di tutte le voci, per tutta la durata dell'appalto ad eccezione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, a carico della Stazione Appaltante, la cui aliquota sarà stabilita nei termini di legge.

Fatti salvi i casi previsti dalla legislazione vigente, il prezzo non sarà oggetto di revisione in quanto l'affidamento del servizio ha una durata pari a dodici mesi.

Articolo 13 – Stipula del contratto

L'Operatore Economico aggiudicatario deve addivenire, entro i termini fissati dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 con apposita comunicazione, alla stipula del contratto di appalto, dopo aver provveduto alla costituzione della cauzione definitiva. Qualora l'Operatore Economico aggiudicatario non provveda, nel termine fissato, alla stipula del contratto di appalto, potrà essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione. In tal caso sarà incamerata la cauzione provvisoria.

Le spese di contratto sono a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario.

I termini di durata del contratto decorrono dal momento dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio di esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, in caso di urgenza, il contratto può essere stipulato, sotto condizione risolutiva, anche in assenza della documentazione antimafia. In tali casi, ove, nel corso dell'esecuzione del contratto, venga accertata l'esistenza di condizioni ostative alla stipula del contratto, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto.

Articolo 14 – Spese a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario

A carico dell'Operatore Economico aggiudicatario sono tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti alla gestione del servizio dal giorno della consegna fino a quello della scadenza del contratto.

Sono altresì a carico dell'Operatore Economico:

- il pagamento dell'ecotassa, di indennità e/o altri oneri comunque denominati per la gestione ed il conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento;
- la tassa di occupazione di suolo pubblico se dovuta;
- il risarcimento danni a terzi.

L'I.V.A. sarà corrisposta all'Operatore Economico aggiudicatario con diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

La Stazione ha facoltà di trattenere sui crediti dell'Operatore Economico aggiudicatario le somme per l'assorbimento delle imposte, sovrainposte, tasse, sovrattasse, multe, danni e di altri danni di cui fosse obbligato di vincoli di solidarietà, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa per le spese ed altri esborsi cui fosse andata soggetta per fatto dell'Operatore Economico aggiudicatario.

Articolo 15 – Subappalto

Sarà consentito il subappalto solamente qualora sia stato espressamente dichiarato in sede di gara. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato da ARAP SERVIZI e, ai sensi dell'art.105 comma 2 del D.L.gs n.50/2016, il servizio di smaltimento dei fanghi, in quanto attività prevalente e data la sua specificità, deve essere svolto dall'aggiudicatario.

In caso di subappalto del servizio di trasporto dei rifiuti, qualora al subappaltatore venga sospesa l'autorizzazione al trasporto, l'Operatore Economico aggiudicatario, dovrà provvedere entro 10 giorni alla sostituzione con una impresa autorizzata e provvista di mezzi idonei. In difetto, ARAP SERVIZI potrà risolvere il contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo l'applicazione delle penali e/o dei maggiori danni.

Qualora, durante il periodo contrattuale, ARAP SERVIZI riscontri la concessione non autorizzata in subappalto di parte del contratto, la Stazione Appaltante procederà alla immediata risoluzione del contratto in danno dell'Operatore Economico aggiudicatario, segnalando l'accaduto alle Autorità competenti per le successive azioni in materia di applicazione del codice di procedura penale.

Articolo 16 - Clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto, a mezzo pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- in caso di inadempienze reiterate da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario agli obblighi posti a suo carico dal contratto;
- conferimento dei rifiuti ad enti, società o terzi non autorizzati;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso;

- perdita, da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento, o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento anche nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione;
- reiterata deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante;
- sostituzione di automezzi ed attrezzature senza preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
- uso da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario di automezzi ed attrezzature non autorizzate nell'iscrizione all'Albo;
- quando l'Operatore Economico si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri senza esplicita autorizzazione;
- mancata esecuzione del servizio per 10 giorni consecutivi e solari;
- per qualsiasi altra deficienza non espressamente contemplata nei precedenti paragrafi che limiti fortemente la qualità del servizio;
- applicazione di provvedimenti interdittivi e/o cautelari.

Oltre ai casi di protratto mancato conferimento presso impianti autorizzati, il ripetersi di inadempienze tecnico-amministrative potrà comportare, una volta già emanate dalla Stazione Appaltante due diffide scritte a mezzo pec, la risoluzione del rapporto contrattuale ed il ricorso alle procedure per la determinazione dei danni eventualmente sofferti.

Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempienze degli obblighi, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite dall'altro contraente, ai prezzi di contratto, fermo restando il diritto all'indennizzo del danno derivante dall'inadempienza ed al rimborso dei maggiori costi derivanti alla Stazione Appaltante dall'affidamento a terzi del servizio.

All'Operatore Economico inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minore spesa nulla compete all'Operatore inadempiente.

L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'affidamento di esecuzione in danno avverrà per trattativa privata stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, eventualmente rivolgendosi ad altro Operatore Economico.

La cauzione prestata dall'Operatore Economico aggiudicatario dichiarato inadempiente viene incamerata dalla Stazione Appaltante.

Art. 17 – Esecuzione in danno

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni esecutive del servizio, come disciplinate ed indicate nel presente capitolato e/o determinate successivamente nell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante provvederà all'esecuzione in danno ed a spese dell'Operatore Economico aggiudicatario, senza che lo stesso possa esimersi dalle responsabilità civili e penali in cui possa incorrere, a norma di legge.

Art. 18 – Obblighi per la sicurezza

La Stazione Appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto. Nel "DUVRI Ricognitivo" - Allegato A -, è presente l'informativa inerente i rischi presenti presso gli impianti dove il personale dell'Operatore Economico aggiudicatario andrà ad operare. Sarà compito dell'Operatore Economico aggiudicatario, integrare il suddetto documento con i rischi portati dalla propria attività, redigendo il DUVRI Integrativo - Allegato B -. Eventuali ulteriori oneri derivanti da situazioni particolari di interferenza che potrebbero generarsi nel corso dell'appalto, non prevedibili in fase di stesura del capitolato, verranno valorizzati all'occorrenza. L'Operatore Economico è tenuto, secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, all'indicazione all'interno della propria offerta dei costi specifici connessi con l'attività da esso svolta, con particolare riferimento ai costi per la formazione del personale. La Stazione Appaltante valuterà la congruità di tali oneri in funzione dell'entità ed in funzione delle caratteristiche del servizio offerto.

L'Operatore Economico Aggiudicatario, oltre a quanto sopra citato, dovrà produrre la seguente documentazione:

- Copia iscrizione o visura CCA;
- Copia Unilav o Lul relativo al personale che opera;
- Dichiarazione Idoneità requisiti professionali (allegato C).

L'effettivo inizio del servizio di cui al presente appalto è subordinato all'accettazione dei suddetti documenti da parte della Stazione Appaltante.

La presentazione della documentazione in materia di sicurezza e i successivi eventuali adeguamenti e/o aggiornamenti rientra tra gli oneri generali dell'appalto e quindi non dà diritto all'aggiudicatario ad alcun compenso.

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto assoluto all'Operatore Economico aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 20 - Cauzioni

L'importo stimato del servizio è di complessivi € 390.000,00 (euro trecentonovantamila/00) la durata complessivo del servizio è di mesi 12 a decorrere dalla data di stipula del contratto o dall'avvio del servizio.

La cauzione provvisoria è stabilita in € 7.800,00 (euro settemilaottocento/00) pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

La cauzione provvisoria dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, con l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la cauzione provvisoria deve essere prestata specificando che viene rilasciata a garanzia del raggruppamento stesso.

Prima della stipula del contratto di affidamento l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nel rispetto del disposto dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia è ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

In caso di R.T.I.:

- a) se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- b) se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, quarto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Operatore Economico aggiudicatario, la cauzione definitiva verrà incamerata dall'ARAP SERVIZI, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

Articolo 21 – Tutela dei lavoratori

L'Operatore Economico aggiudicatario è obbligato ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolge il servizio.

L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori.

Art. 22 – Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), l'Operatore Economico dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano sono suscettibili di trattamento da parte della Stazione Appaltante.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli obblighi di legge relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

La Stazione Appaltante garantisce che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti dell'Operatore Economico ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR).

Articolo 23 - Riservatezza dei dati

L'Operatore Economico aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'ARAP SERVIZI.

Art. 24 – Scorrimento graduatoria di gara

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'ARAP SERVIZI il diritto di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'ARAP SERVIZI, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'Operatore Economico aggiudicatario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Articolo 25 - Controversie

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l'ARAP SERVIZI fosse attore o convenuto, resta intesa, tra le parti, la competenza del Foro di Pescara.

Articolo 26 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa generale vigente in materia, ed in particolare agli artt. 1754 e 1756 del c.c. (contratto di intermediazione), ancorché emanata nel corso dell'appalto in argomento.

Articolo 27 – Allegati

1. DUVRI Ricognitivo - Allegato A;
2. DUVRI Integrativo - Allegato B;
3. Dichiarazione idoneità requisiti - Allegato C;
4. Analisi dei fanghi CER 19.02.06.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Jlenia Cupaiolo